



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 19 maggio 2026

05/2026

Delibera n° 7

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 3 del Decreto-Legge 22 luglio 2011 n. 110 recante "Misure urgenti per l'incentivazione dell'occupazione di giovani studenti".

La Commissione per il Lavoro,

preso atto della richiesta formulata dal Commissario del Lavoro Giorgini volta ad estendere l'applicazione degli incentivi previsti dal Decreto-Legge 22 luglio 2011 n. 110 a tutti gli operatori economici, ivi compresi gli imprenditori agricoli;

sentito il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, il quale ha evidenziato come l'eventuale estensione generalizzata dei benefici a categorie ulteriori rispetto a quelle espressamente individuate dal legislatore richiederebbe un apposito intervento normativo di modifica dell'articolo 3 del citato Decreto-Legge, atteso che la disposizione individua tassativamente i soggetti beneficiari;

considerato che nel corso del dibattito è emerso come il settore agricolo benefici già di specifiche misure di sostegno e incentivazione previste dall'ordinamento;

richiamato l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 110/2011, il quale individua quali soggetti beneficiari degli incentivi "le imprese industriali, artigianali, commerciali, del settore turistico-alberghiero, gli studi professionali, le imprese di servizio e le cooperative che durante il periodo estivo assumono giovani...";

considerato che la norma richiama espressamente la categoria delle "cooperative" senza ulteriori specificazioni o limitazioni settoriali;

richiamato altresì l'articolo 2 della Legge 17 giugno 1974 n. 45 "Provvedimento sulla Cooperazione Agricola", che disciplina e riconosce le cooperative agricole quali cooperative a tutti gli effetti dell'ordinamento sammarinese;





REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 19 maggio 2026

05/2026

Delibera n° 7

ritenuto che, in assenza di una espressa esclusione normativa e nel rispetto della ratio della disciplina incentivante volta a favorire l'occupazione giovanile estiva, il riferimento alle "cooperative" contenuto nell'articolo 3 del Decreto-Legge n. 110/2011 possa essere interpretato in senso estensivo ricomprendendo anche le cooperative agricole;

delibera

1. di prendere atto che l'estensione degli incentivi previsti dal Decreto-Legge n. 110/2011 a soggetti diversi da quelli espressamente individuati dall'articolo 3 richiede un apposito intervento legislativo di modifica della norma vigente;
2. di ritenere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del Decreto-Legge n. 110/2011, che il riferimento alle "cooperative" comprenda anche le cooperative agricole disciplinate dall'articolo 2 della Legge 17 giugno 1974 n. 45;
3. di demandare all'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive l'applicazione del presente indirizzo interpretativo nell'istruttoria delle pratiche relative agli incentivi per l'occupazione giovanile estiva.

